

Regolamento

della

Fondazione Pensionamento anticipato (PEAN) nella posa di ponteggi

Ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 dell'Atto costitutivo della Fondazione Pensionamento anticipato (PEAN) nella posa di ponteggi (in breve Fondazione PEAN Posa di ponteggi), il Consiglio di fondazione emana le seguenti disposizioni

A Disposizioni generali

Articolo 1 Campo d'applicazione materiale

- 1 Il presente regolamento disciplina il finanziamento del pensionamento anticipato dei lavoratori (di seguito denominati persone assicurate) occupati in aziende della posa di ponteggi che in tale ambito non abbiano già adottato una diversa regolamentazione equivalente. Esso disciplina inoltre le prestazioni e le modalità di attuazione e controllo.
- 2 A tal fine il regolamento definisce il tipo e l'estensione del finanziamento, le condizioni, l'estensione e la forma delle prestazioni, nonché le ulteriori condizioni e misure per la realizzazione dello scopo della fondazione. Esso regola inoltre la composizione delle controversie derivanti dall'applicazione dell'Atto costitutivo, del regolamento stesso o dei contratti di adesione conclusi con i datori di lavoro.

Articolo 2 Campo d'applicazione personale

- 1 Il presente regolamento è valido per tutti i datori di lavoro della posa di ponteggi ai sensi della dichiarazione di obbligatorietà generale del Contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi, i quali nell'ambito del pensionamento anticipato dei loro lavoratori non siano già assoggettati ad una regolamentazione equivalente, rientrante nel presente campo d'applicazione.

- 2 Per ogni caso concreto il Consiglio di fondazione decide se la diversa regolamentazione rientrante nel presente campo d'applicazione sia da considerare equivalente.

B Finanziamento

I Aspetti generali

Articolo 3 Finanziamento delle prestazioni

- 1 Il finanziamento delle prestazioni per il pensionamento anticipato viene assicurato dai contributi dei datori di lavoro e delle persone assicurate, da eventuali prestazioni d'entrata o acquisti, da donazioni di terzi, nonché da redditi patrimoniali.

- 2 Per ogni persona assicurata viene gestito un avere di vecchiaia che viene remunerato annualmente in base alle possibilità di rendimento del mercato dei capitali di riferimento.

II Contributi

Articolo 4 Basi per il calcolo e la riscossione dei contributi

- 1 I contributi vengono calcolati in base al salario determinante.

- 2 Il salario determinante è il salario soggetto all'obbligo contributivo AVS fino al massimo LAINF delle persone assicurate dalla Fondazione PEAN Posa di ponteggi, senza eventuali prestazioni di terzi.
- 3 Entro la fine di ogni mese di gennaio i datori di lavoro affiliati alla Fondazione PEAN Posa di ponteggi trasmettono all'ufficio amministrativo i certificati di salario relativi all'anno precedente delle loro persone assicurate.
- 4 Tali certificati rappresentano la base per il calcolo dei contributi dovuti alla Fondazione PEAN Posa di ponteggi per l'anno successivo.
- 5 In caso di uscita durante l'anno civile, i datori di lavoro sono tenuti a trasmettere tempestivamente l'ultimo certificato di salario all'ufficio amministrativo della Fondazione PEAN Posa di ponteggi.

Articolo 5 Contributi delle persone assicurate

- 1 Il contributo delle persone assicurate ammonta all'1% del salario determinante di cui all'articolo 4.
- 2 Il datore di lavoro trattiene dal salario mensile i contributi delle persone assicurate.

Articolo 6 Contributi dei datori di lavoro

- 1 Il contributo dei datori di lavoro ammonta al 4% del salario determinante di cui all'articolo 4.
- 2 A tal fine è prevista un'introduzione graduale ai sensi del Contratto collettivo di lavoro PEAN per la posa di ponteggi con carattere obbligatorio generale.

Articolo 7 Versamento dei contributi

- 1 Il datore di lavoro è tenuto a versare alla Fondazione PEAN Posa di ponteggi i contributi propri e quelli delle sue persone assicurate.

- 2 Il datore di lavoro versa tali contributi all'ufficio amministrativo della Fondazione PEAN Posa di ponteggi a scadenza trimestrale sotto forma di acconti. Il conteggio definitivo per la fine dell'anno precedente o l'uscita dalla Fondazione PEAN Posa di ponteggi viene effettuato a seguito della trasmissione dei certificati di salario ai sensi dell'articolo 4 cpv. 3 o cpv. 5.
- 3 Gli interessi di mora per i contributi scaduti sono pari almeno al 5%. Il Consiglio di fondazione ha facoltà di adeguare tale tasso una volta l'anno.

Articolo 8 Prestazione d'entrata

- 1 La persona assicurata ha facoltà di trasferire alla Fondazione PEAN Posa di ponteggi e di far accreditare sul proprio avere di vecchiaia il capitale previdenziale esistente presso un istituto di libero passaggio e proveniente da un'attività precedentemente esercitata nella posa di ponteggi.

Articolo 9 Acquisto

1. Ai fini del finanziamento del pensionamento anticipato, le persone assicurate o il loro datore di lavoro possono effettuare acquisti nella Fondazione PEAN Posa di ponteggi.
- 2 L'acquisto non può superare l'avere di vecchiaia che le persone assicurate possono raggiungere in caso di adempimento del completo periodo di contribuzione. Vanno osservate le limitazioni previste dall'articolo 79a LPP. La tabella in appendice forma parte integrante del presente regolamento.

C Prestazioni

Articolo 10 Tipi di prestazioni

1. La Fondazione PEAN Posa di ponteggi eroga prestazioni transitorie alle persone assicurate.

2. Su loro richiesta eroga altresì prestazioni basate sulle pertinenti disposizioni di diritto federale in materia di promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.

Articolo 11 Requisiti per il diritto alle prestazioni transitorie

- 1 La persona assicurata può richiedere le prestazioni transitorie se:
 - a. ha compiuto il 55° anno d'età;
 - b. non ha ancora raggiunto l'ordinaria età di pensionamento AVS;
 - c. cessa in tutto o in parte l'attività lucrativa nella posa di ponteggi.
- 2 La persona assicurata può far valere il diritto al prelievo anticipato o alla costituzione in pegno delle risorse della previdenza professionale per la proprietà di un'abitazione ad uso proprio entro un anno prima del pensionamento anticipato.

Articolo 12 Forme e modalità delle prestazioni

- 1 Le prestazioni vengono versate su richiesta della persona interessata.
- 2 A tal fine essa compila l'apposito modulo che la Fondazione PEAN Posa di ponteggi è tenuta a trasmetterle su richiesta e lo invia all'ufficio amministrativo della fondazione almeno tre mesi prima dell'inizio previsto per le prestazioni richieste.
- 3 Contestualmente alla presentazione della domanda la persona assicurata trasmette una dichiarazione scritta in cui attesta di cessare in tutto o in parte l'attività lucrativa nella posa di ponteggi e di prendere atto del fatto che in caso contrario sarà tenuta a restituire le prestazioni percepite dalla Fondazione PEAN Posa di ponteggi.
- 4 Le prestazioni vengono versate sotto forma di rendita fino al pensionamento ai sensi della LAVS. Fino ad un mese prima dell'inizio dell'obbligo delle prestazioni della Fondazione PEAN Posa di ponteggi, la persona assicurata può tuttavia richiedere la liquidazione in capitale o il pagamento rateale. In caso di richiesta di pagamento rateale, deve sottoporre all'ufficio amministrativo della Fondazione PEAN Posa di ponteggi un apposito piano contenente le coordinate necessarie per il pagamento.

- 5 Se entro un anno prima della fine del periodo del pensionamento anticipato la persona assicurata o beneficiaria non presenta una domanda di prestazioni, a far data da tale momento l'avere di vecchiaia le viene versato sotto forma di rate mensili fino alla fine del periodo del pensionamento anticipato.

Articolo 13 Persone beneficiarie

- 1 La persona beneficiaria del pensionamento anticipato è, in caso di sopravvivenza, la persona assicurata.
- 2 In caso di decesso della persona assicurata prima o durante il periodo del pensionamento anticipato, il capitale esistente al momento del decesso, comprensivo degli interessi, viene versato alla persona che dimostra di essere la persona beneficiaria ai sensi delle pertinenti disposizioni LPP. In assenza di persone beneficiarie il patrimonio passa alla Fondazione PEAN Posa di ponteggi.

Articolo 14 Uscita dalla fondazione

- 1 In caso di rescissione del contratto di adesione di un datore di lavoro alla Fondazione PEAN Posa di ponteggi, viene effettuata una liquidazione parziale. A tal fine trovano applicazione per analogia le pertinenti disposizioni del diritto federale¹ in materia di previdenza professionale.
- 2 Il Consiglio di fondazione può rinunciare alla liquidazione parziale, se il dispendio risulta troppo grande in proporzione ai vantaggi che ne derivano al datore di lavoro o alle persone assicurate uscenti.
- 3 Il Consiglio di fondazione può disciplinare la procedura della liquidazione parziale della Fondazione PEAN Posa di ponteggi in un apposito regolamento, anch'esso portato a conoscenza dell'autorità di sorveglianza.

¹ Articolo 53b e articolo 53d della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalità del 25 gennaio 1982 (LPP; RS 831.40) e rispettiva revisione.

- 4 In caso di uscita di una persona assicurata dalla Fondazione PEAN Posa di ponteggi, trovano applicazione per analogia le pertinenti disposizioni del diritto federale² in materia di libero passaggio nella previdenza professionale.

Articolo 15 Coordinamento, revoca e restituzione delle prestazioni

- 1 Le prestazioni della Fondazione PEAN Posa di ponteggi vengono versate alla persona assicurata o beneficiaria indipendentemente dalle prestazioni di altri istituti di previdenza.
- 2 In caso di comportamento illecito della persona assicurata o beneficiaria, il diritto alle prestazioni viene revocato o viene disposta la restituzione delle prestazioni già erogate.

D Attuazione e controllo

Articolo 16 Ufficio amministrativo

Ai fini dell'esecuzione dei compiti della Fondazione PEAN Posa di ponteggi viene incaricato un adeguato ufficio amministrativo.

Articolo 17 Obbligo di collaborazione e d'informazione

- 1 I datori di lavoro affiliati alla Fondazione PEAN Posa di ponteggi e le loro persone assicurate sono tenuti a fornire alla fondazione tutte le informazioni necessarie all'esecuzione dei suoi compiti ed a trasmettere alla stessa la relativa documentazione.
- 2 La persona richiedente è tenuta ad attestare in modo credibile, tramite presentazione di una documentazione appropriata, la soddisfazione dei requisiti che danno diritto alle prestazioni del pensionamento anticipato. La fondazione può richiedere alla persona richiedente ulteriori informazioni o documenti.

² Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 17 dicembre 1993 (RS 831.42).

- 3 Ai sensi dell'articolo 86b LPP, la Fondazione PEAN Posa di ponteggi è tenuta a fornire ai datori di lavoro affiliati e alle persone assicurate tutte le informazioni oggettivamente utili a tale fine e a consegnare loro la documentazione pertinente.

Articolo 18 Obbligo del segreto

Le persone incaricate dell'attuazione e del controllo della Fondazione PEAN Posa di ponteggi sono vincolate all'obbligo del segreto ai sensi degli articoli 86 e 86a LPP.

Articolo 19 Controllo

- 1 Il controllo della legalità e della regolarità della gestione viene affidato ad un organo di revisione riconosciuto.
- 2 L'organo di controllo sottopone annualmente al Consiglio di fondazione un rapporto scritto contenente i risultati della revisione effettuata.

Articolo 20 Spese amministrative

- 1 I costi dell'attuazione e del controllo sono a carico della Fondazione PEAN posa di ponteggi.
- 2 Per le spese amministrative essa ha facoltà di fatturare ai datori di lavoro affiliati un importo forfetario, proporzionale al numero delle loro persone assicurate e al rispettivo patrimonio previdenziale amministrato.

Articolo 21 Procedura in caso di controversie

- 1 Ai fini della composizione delle controversie sorte tra i datori di lavoro, le persone assicurate o beneficiarie e la Fondazione PEAN Posa di ponteggi, il Consiglio di fondazione designa un ufficio di conciliazione imparziale.
- 2 Qualora l'intervento dell'ufficio di conciliazione non risolva la controversia, trovano applicazione le pertinenti disposizioni dell'articolo 73 LPP.

Articolo 22 Disposizioni finali

- 1 Il presente regolamento con le eventuali modifiche e l'Atto costitutivo della Fondazione PEAN Posa di ponteggi devono essere portati a conoscenza dell'autorità di sorveglianza.

- 2 La capacità di agire e la capacità giuridica della Fondazione PEAN Posa di ponteggi sono subordinate all'iscrizione della stessa nel registro di commercio.

Articolo 23 Entrata in vigore

La Fondazione PEAN Posa di ponteggi entra in vigore il 1° gennaio 2006.

Per il Consiglio di fondazione PEAN Posa di ponteggi